

REGOLAMENTO (CE) N. 707/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40,visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È possibile che lo zucchero bianco prodotto da una determinata impresa nel corso di una determinata campagna venga ulteriormente trasformato in zucchero bianco sottoposto a condizioni specifiche. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione ⁽³⁾, la produzione di zucchero corrisponde alla quantità totale di zucchero bianco prodotta da una determinata impresa nel corso di una campagna di commercializzazione. Per evitare un doppio conteggio, occorre escludere da tale produzione lo zucchero bianco risultante da un'ulteriore trasformazione dello zucchero bianco.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 indica due metodi per determinare il tenore di zucchero degli sciroppi a seconda che essi siano o meno da considerare prodotti intermedi. Poiché uno di questi metodi è ormai superato, è opportuno semplificare la normativa menzionando unicamente l'altro metodo, basato sul tenore di zucchero estraibile. Tuttavia, nel caso specifico degli sciroppi prodotti a partire da zucchero invertito, occorre far riferimento al metodo della cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC), che risulta l'unico tecnicamente possibile. Infine, per tener conto del progresso tecnico, è opportuno menzionare

solo il metodo refrattometrico quale metodo per la determinazione del tenore di materia secca. Le modifiche devono essere applicate a partire dal 1° ottobre 2008 al fine di garantire il rispetto delle legittime aspettative dei produttori.

- (3) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 definisce la produzione delle imprese ai fini dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nel caso specifico di un'impresa che produce per conto di un'altra. Tale produzione esternalizzata è considerata come produzione del committente se ricorrono determinate condizioni, incluso il caso in cui la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote. Questa condizione è stata adattata tenendo conto del ritiro preventivo deciso per la campagna di commercializzazione 2006/2007 in modo da essere applicabile alla somma delle soglie di ritiro preventivo del trasformatore e del committente anziché alla somma delle loro quote. Il regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 ⁽⁴⁾, ha introdotto una soglia di ritiro preventivo per la campagna di commercializzazione 2007/2008. Il regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio ⁽⁵⁾, che ha modificato il regolamento (CE) n. 318/2006, dispone fra l'altro che la Commissione decida ogni anno in merito a una possibile soglia di ritiro preventivo. Occorre pertanto modificare la condizione per l'esternalizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 952/2006 in modo da renderla applicabile alla somma delle soglie di ritiro preventivo del trasformatore e del committente anziché alla somma delle loro quote.
- (4) Per garantire controlli efficienti è necessario disporre un'assistenza reciproca tra Stati membri.
- (5) Le importazioni preferenziali di zucchero dai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché dai paesi meno sviluppati, nella Comunità andranno aumentando progressivamente dal 1° ottobre 2009. Secondo le previsioni, entro il 2012 tali importazioni copriranno oltre il 25 % del consumo di zucchero nella Comunità. Il sistema di rilevazione dei prezzi dovrà quindi segnalare i prezzi e i quantitativi di zucchero greggio e di zucchero bianco importati in provenienza dai suddetti paesi, attualmente registrati nella banca dati dell'Istituto statistico delle Comunità europee.
- ⁽⁴⁾ GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1263/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 15).
- ⁽⁵⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 del Consiglio (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2007 (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 7).